



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

**APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA DISABILITA' IN AMBITO SCOLASTICO E PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALE. PERIODO: 01/09/2017 - 31/08/2020.**

**PROGETTO SERVIZIO ai sensi dell'art. 23 comma 14 D.Lgs. 50/2016**



**Committente:** Amministrazione Comunale di Vinci

**Progettazione:** Ufficio Scuola

**RUP:** Dr. Stefano Salani - Responsabile vicario del settore I "Affari Generali e Istituzionali Servizi Alla Persona" del Comune di Vinci.

**Direttore dell'esecuzione:** Sig.ra Catia Calugi responsabile Ufficio Scuola del Comune di Vinci

Vinci 01.12.2016



## RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è il servizio di assistenza specialistica agli alunni in situazione di disabilità, certificati ai sensi della Legge 104/1992 e/o segnalati dalle Istituzioni Scolastiche quali alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.), che siano residenti nel Comune di Vinci e:

**1. frequentino le scuole del Comune, che sono le seguenti:**

**- Scuole dell'infanzia**

"Stacciaburatta" - Vinci capoluogo, Via XXV Aprile

"La barca a vela" - Sovigliana, Via della Costituente

"Arcobaleno" - Spicchio, Via G. Giusti

**- Scuole primarie**

"Galileo Galilei" - Vinci capoluogo, P.zza Garibaldi

"Sibilla Aleramo" - Spicchio, Via Guiducci

**- Scuole secondarie di 1° grado**

"Leonardo da Vinci" - Vinci capoluogo, P.zza Garibaldi

"Leonardo da Vinci" - Sovigliana, Via Caduti del lavoro

**2. frequentino le scuole d'infanzia, primarie e secondarie fuori Comune;**

**3. frequentino le attività organizzate presso il Centro di Aggregazione Giovanile del Comune con sede in V.le P. Togliatti n.153 a Sovigliana.**

Il servizio è finalizzato all'integrazione dei minori in difficoltà e persegue prioritariamente finalità didattiche ed educative.

Il servizio costituisce il II° segmento di quanto definito nella circolare MIUR del 30.11.01 prot. 3390, ove si distingue tra assistenza di base ( di competenza dei collaboratori ATA della Scuola) e assistenza specialistica ( di competenza degli Enti Locali ).

Per alcuni alunni potranno essere richiesti interventi di assistenza alla persona per la nutrizione.

Le finalità perseguite sono:

- agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti nelle scuole per garantire loro il diritto allo studio;
- facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili o svantaggiati alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di inclusione del contesto della classe e di autonomia personale, in attuazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;
- assistenza personale agli alunni nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali;
- facilitare l'inserimento, la partecipazione e l'inclusione dei ragazzi con disabilità alle attività che verranno effettuate presso il Centro di Aggregazione Giovanile comunale.



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è il servizio di assistenza specialistica agli alunni in situazione di disabilità, certificati ai sensi della Legge 104/1992 e/o segnalati dalle Istituzioni Scolastiche quali alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.), che siano residenti nel Comune di Vinci e:

**1. frequentano le scuole del Comune, che sono le seguenti:**

**- Scuole dell'infanzia**

"Stacciaburatta" - Vinci capoluogo, Via XXV Aprile

"La barca a vela" - Sovigliana, Via della Costituente

"Arcobaleno" - Spicchio, Via G. Giusti

**- Scuole primarie**

"Galileo Galilei" - Vinci capoluogo, P.zza Garibaldi

"Sibilla Aleramo" - Spicchio, Via Guiducci

-

**Scuole secondarie di 1° grado**

"Leonardo da Vinci" - Vinci capoluogo, P.zza Garibaldi

"Leonardo da Vinci" - Sovigliana, Via Caduti del lavoro

**2. frequentano le scuole fuori Comune;**

**3. frequentano le attività organizzate presso il Centro di Aggregazione Giovanile del Comune con sede in V.le P. Togliatti n.153 a Sovigliana.**

Il servizio è finalizzato all'integrazione dei minori in difficoltà e persegue prioritariamente finalità didattiche ed educative.

Il servizio costituisce il II° segmento di quanto definito nella circolare MIUR del 30.11.01 prot. 3390, ove si distingue tra assistenza di base ( di competenza dei collaboratori ATA della Scuola) e assistenza specialistica ( di competenza degli Enti Locali ).

Per alcuni alunni potranno essere richiesti interventi di assistenza alla persona per la nutrizione.

Le finalità perseguite sono:

- agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti nelle scuole per garantire loro il diritto allo studio;
- facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili o svantaggiati alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di inclusione nel contesto della classe e di autonomia personale, in attuazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;
- assistenza personale agli alunni nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali;
- facilitare l'inserimento, la partecipazione e l'inclusione dei ragazzi con disabilità alle attività che verranno effettuate presso il Centro di Aggregazione Giovanile comunale;

### Art. 2 – Caratteristiche tecniche della prestazione

Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nelle scuole frequentate dagli alunni stessi e presso la sede del Centro di Aggregazione Giovanile per le attività per un **totale complessivo di 31.020 ore** per il periodo di durata dell'appalto.



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

## **A) - ASSISTENZA IN AMBITO SCOLASTICO**

Gli interventi dovranno essere indirizzati all'alunno e all'integrazione del medesimo nella classe in cui è inserito e dovranno attenersi ai Piani Educativi Individualizzati (PEI) concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali. In alternativa potranno essere richiesti, su valutazione della Dirigenza scolastica insieme all'equipe psico-pedagogica della scuola, anche interventi su tutto il gruppo classe in caso di problematiche legate alla dinamica del gruppo classe.

Il numero presunto degli utenti da seguire per ciascun anno scolastico è di circa **35 alunni**, per un totale di **30.780 ore** per il periodo di durata dell'appalto.

L'aggiudicatario dovrà disporre delle unità necessarie a garantire l'assistenza, individuale, oggetto del presente capitolato, nell'arco di tempo e secondo le esigenze che saranno comunicate all'inizio del servizio per il primo anno e durante l'anno scolastico per gli anni successivi, ma che potranno subire modificazioni a seguito di nuovi accordi fra Dirigenti Scolastici e Comune.

Le ore di servizio annue comprendono le uscite didattiche, le gite di un giorno, gli stages, i tirocini formativi e le partecipazioni alle riunioni organizzative o per la discussione del P.E.I. in ambito scolastico. Qualora si renda necessario, per lo svolgimento del servizio richiesto, uno spostamento dalla scuola indicata, il personale dovrà essere preventivamente autorizzato.

Si precisa che le gite di durata di più giorni non sono comprese nel presente affidamento e saranno, eventualmente, oggetto di accordi separati.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio di ogni anno scolastico il Comune trasmetterà all'impresa l'elenco degli interventi con il relativo monte orario assegnato. Tale elenco potrà essere modificato in qualsiasi momento dell'anno scolastico per sopravvenute esigenze delle scuole o dell'Amministrazione comunale. In caso di intervento esclusivamente individuale, qualora l'alunno sia assente da scuola per periodi superiori a 1 giorno, l'impresa concorderà con l'ufficio Servizi Scolastici la sospensione del servizio fino al rientro dell'alunno. Le ore non lavorate a seguito di tale assenza, formeranno una "banca oraria" la cui utilizzazione sarà concordata fra le parti.

## **B) - ASSISTENZA PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALE.**

Gli interventi, per le attività strutturate del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG), dovranno avere la finalità di includere i partecipanti con handicap nel gruppo in cui sono inseriti e dovranno essere congrui con le indicazioni previste dal progetto annuale delle attività elaborato dal personale del CAG in collaborazione con l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune. Si dovranno garantire in ogni caso le ore necessarie per l'assistenza alla disabilità nel corso delle attività estive effettuate indicativamente nei mesi di giugno e luglio di ogni anno.

Nell'impossibilità di prevedere il numero degli utenti con disabilità che frequenteranno le attività del Centro di Aggregazione Giovanile, si prevede un massimo di 240 ore per il periodo di durata dell'appalto. L'aggiudicatario dovrà disporre delle unità necessarie a garantire l'assistenza di cui sopra, oggetto del presente capitolato, nell'arco di tempo e secondo le esigenze che saranno comunicate all'inizio del servizio, ma che potranno subire modificazioni a seguito dello sviluppo di nuove attività e progetti nell'ambito delle attività stesse del Centro di Aggregazione. Nel monte ore annuo di 80 ore è compresa la partecipazione alle riunioni per la discussione e l'organizzazione del progetto.

Il Comune si riserva di richiedere una minore o maggiore quantità di servizi, rispetto a quella indicata in fase di gara, nella misura massima del 10%, alle medesime condizioni contrattuali.

Il servizio viene reso in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'aggiudicatario, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune committente, mediante l'impiego di personale secondo l'organizzazione prescelta dalla ditta .



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

L'aggiudicatario deve altresì collaborare con l'ufficio Servizi Scolastici, accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento del servizio.

L'aggiudicatario si impegna a garantire l'erogazione del servizio per l'intera durata del contratto.

La mancata attivazione o l'interruzione del servizio per esigenze di interesse pubblico o per causa di forza maggiore non dà diritto all'aggiudicatario di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

Per causa di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, impreveduto o imprevedibile e al di fuori del controllo dell'ente appaltante, che quest' ultimo non possa evitare con l'esercizio della dovuta diligenza, previdenza e perizia.

L'aggiudicatario si obbliga a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

L'aggiudicatario si impegna per sé e per il personale dipendente, a custodire e non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti e il Comune, di cui possa venire a conoscenza nel corso del servizio.

## **Art. 3 – Durata dell'appalto**

L'appalto inizierà il 1° settembre 2017 e terminerà il 31 agosto 2020.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora ragioni di opportunità e convenienza lo richiedano, di richiedere la ripetizione dei servizi di cui al presente appalto, per un periodo massimo di ulteriori di 3 (tre) anni, così come previsto dall'art. 63, comma 5 D.LGS 50/2016.

## **Art. 4 - Prezzi unitari a base di gara**

Il prezzo a base di gara è costituito dal prezzo orario del servizio ed è determinato in **€ 18,64 Iva esclusa per ogni ora di servizio**.

Il prezzo offerto dovrà considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per i servizi indicati nel presente capitolato.

## **Art. 5 - Importo dell'appalto.**

L'importo presunto dell'appalto per il triennio è di € 578.212,80 (Iva esclusa).

Il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, considerata l'opzione di un eventuale rinnovo per ulteriori tre anni, come previsto all'art. 3 del Capitolato Speciale ammonta a Euro 1.156.425,60 oltre IVA a norma di legge.

## **Art. 6 – Il personale**

Il personale alle dipendenze dell'aggiudicatario deve essere in numero tale da assicurare il servizio come specificato negli articoli 1 e 2 del presente capitolato.

### **Requisiti degli operatori:**

Il personale assistente deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver maturato esperienze di lavoro documentate, di almeno un anno complessivo, o per un intero anno scolastico nel triennio antecedente prioritariamente in ambito dell'assistenza scolastica, secondariamente in quello educativo con soggetti disabili o aver partecipato a corsi di formazione/qualificazione pubblici o privati riconosciuti attinenti all'attività socio - educativa/assistenziale e alla conoscenza dell'handicap, da dichiarare con dettagliato curriculum personale e relativa documentazione.

### **Requisiti del Coordinatore :**

educatore professionale con esperienza almeno biennale come coordinatore in attività di assistenza all'handicap o al disagio in ambito scolastico.

L'aggiudicatario si impegna ad utilizzare personale di assoluta fiducia e riservatezza, idoneo sotto tutti gli aspetti professionali e morali, in possesso di tutti i requisiti previsti da leggi e dal capitolato presente.

L'aggiudicatario è tenuto ad adempiere a quanto previsto dal D.Lgs 39 del 4 marzo 2014 "Attuazione



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/768/GAI". Il personale impiegato deve tenere un comportamento rispettoso delle persone, irreprensibile e corretto ed assicura puntualità. Deve essere disponibile alla collaborazione con gli altri operatori, con l'utenza e con le famiglie.

Il Comune di Vinci si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale che risulti non idoneo alle mansioni previste o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro e alla particolare tipologia dell'utenza. L'aggiudicatario in caso di sciopero del personale deve darne avviso al comune di Vinci non appena ne abbia conoscenza; in caso di assenza per altre cause del personale, lo stesso deve essere sostituito immediatamente assicurando pari professionalità e possesso dei requisiti richiesti. L'assenza dovrà essere comunicata immediatamente alla scuola interessata. Il Dirigente scolastico deciderà se richiedere o meno la sostituzione e l'impresa dovrà essere in condizione di provvedervi entro 1 (una) ora dalla richiesta. L'Ufficio servizi scolastici dovrà essere immediatamente informato delle soluzioni adottate.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare il Codice di Comportamento dei dipendenti del comune di Vinci.

La prestazione d'opera da parte del personale che l'aggiudicatario utilizzerà per l'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato non costituisce rapporto d'impiego con il Comune di Vinci, né può rappresentare titolo per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di appalto. L'elenco dei nominativi del personale educativo da impiegare nelle attività, con l'indicazione delle generalità, qualifiche, requisiti professionali e curricula dei percorsi formativi e professionali dovrà essere consegnato agli uffici comunali almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività e aggiornato costantemente.

L'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario applicando i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ai sensi dell'art. 50 DLGS 50/2016 se armonizzabile con la propria organizzazione di impresa. L'inquadramento non potrà essere inferiore alla cat. D1 per gli operatori e alla cat. D2 per il coordinatore prendendo come riferimento il contratto Nazionale delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali – C.C.N.L. 30/07/2008 e ss.mm.ii. L'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, dovuti alla gestione del servizio.

Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato per l'adempimento degli obblighi contrattuali con particolare attenzione a quanto concerne la sicurezza degli alunni e quella personale ed essere in grado di assicurare metodologie atte a garantire un elevato standard qualitativo anche in situazioni impreviste. L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare una formazione continua al personale impiegato e a favorirne la partecipazione a corsi di aggiornamento. I contratti di lavoro del personale che sarà utilizzato per il servizio dovranno essere consegnati al Comune prima dell'inizio del servizio. Qualsiasi variazione degli stessi dovrà essere sempre immediatamente comunicata al Comune.

## **Art. 7 – Rapporti con l'Ente appaltante**

Al fine di facilitare il coordinamento del servizio e i rapporti con l'Amministrazione, l'aggiudicatario è tenuto a individuare un coordinatore il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione 15 giorni prima dell'inizio delle attività che dovrà garantire la corretta applicazione del presente capitolato.

Il coordinatore dovrà essere sempre reperibile in orario di servizio e rintracciabile telefonicamente per ogni esigenza urgente. Dovrà collaborare con l'Ufficio comunale competente tramite incontri periodici per la programmazione e la verifica degli interventi o tutte le volte che sarà richiesto dall'Ufficio comunale e presentare, al termine di ogni anno scolastico, una relazione sull'andamento del servizio, sugli interventi



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

effettuati. Il coordinatore, o l'operatore interessato, è tenuto a partecipare, su richiesta della scuola o del Comune, agli incontri per la discussione dei P.E.I. o ad altri incontri ritenuti necessari dal personale insegnante o dal Comune. In caso di assenza o impedimento del coordinatore, l'aggiudicatario deve provvedere alla sua immediata sostituzione con un altro di pari professionalità dandone comunicazione scritta e tempestiva al Comune.

## **Art. 8 – Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale**

Nei confronti dei propri operatori l'aggiudicatario opera nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni legislative in materia di assistenza, previdenza ed assicurazioni obbligatorie nonché delle altre disposizioni legislative applicabili.

L'aggiudicatario si impegna, in ogni caso, a garantire che i propri soci o dipendenti siano in regola per quanto concerne i versamenti relativi ad assicurazioni previdenziali.

Nell'esecuzione del servizio la ditta si impegna ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed accordi integrativi locali.

## **Art. 9 – Responsabilità e Polizze assicurative**

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento del servizio richiesto dal presente capitolato. E' responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'aggiudicatario è tenuto a predisporre, prima della stipulazione del contratto, coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possano verificarsi sia nei riguardi del personale che per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza e degli utenti fra loro.

Dovranno essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

I massimali dovranno essere non inferiori ai seguenti:

R.C.T.:

- a) sinistro € 500.000,00
- b) per persona € 250.000,00
- c) per danni € 150.000,00

R.C.O.:

- a) per sinistro € 500.000,00
- b) per persona lesa € 250.000,00.

Copia delle polizze assicurative dovranno essere consegnate all'Amministrazione al momento della firma del contratto.

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

## **Art. 10 – Disposizioni in materia di sicurezza -**

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme derivanti dal D.lgs 81/2008 e successive integrazioni, nonché di ogni altra disposizione legislativa relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

In particolare l'aggiudicatario è tenuto a dichiarare che gli operatori sono adeguatamente formati in materia di sicurezza sul posto di lavoro.



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Relativamente alle attività oggetto del presente appalto non si fa luogo alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, in quanto parte di tali attività si svolgono in locali di cui l'Amministrazione comunale non ha la disponibilità giuridica e la restante parte delle attività relative al centro di aggregazione giovanile ha durata inferiore a 5 uomini x giorni.

Prima dell'inizio del servizio l'impresa, dovrà dimostrare al committente di aver acquisito in ogni plesso scolastico in cui svolge il servizio, le informazioni necessarie atte a garantire la riduzione dei rischi compresi quelli da interferenza.

## **Art. 11– Compiti dell'Amministrazione Comunale.**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- a) la predisposizione e la consegna all'aggiudicatario almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, dell'elenco degli interventi, delle sedi e dei referenti per ciascuna sede;
- b) il coordinamento fra l'aggiudicatario e le istituzioni scolastiche.
- c) Il controllo in merito all'adempimento preciso degli obblighi contrattuali sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali, contributive ed assicurative nei confronti degli operatori sia per quanto attiene alla gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi. Per verificare la regolarità del servizio, l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare gli accertamenti necessari procedendo ad acquisire informazioni dalle scuole o facendo sopralluoghi, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

## **Art. 12 - Fatturazione e pagamenti**

La liquidazione dei corrispettivi avverrà su presentazione di regolari fatture elettroniche, corredate dalla documentazione attestante le ore effettivamente rese per ciascun operatore in servizio nelle scuole e per le attività del centro di aggregazione.

La liquidazione verrà disposta entro 60 giorni dalla data di protocollazione.

## **Art. 13 – Revisione prezzi**

Il prezzo netto di contratto resta fisso ed invariabile per i primi due anni. Successivamente sarà sottoposto a revisione sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT FOI. L'incremento considerato sarà quello avvenuto dal 1<sup>a</sup> settembre al 31 agosto dell'anno scolastico precedente. L'adeguamento dovrà essere richiesto e dovrà essere verificato e recepito dal Comune.

## **Art. 14 – Rinnovo contrattuale**

E' escluso qualsiasi rinnovo tacito del contratto.

Ricorrendone le condizioni l'Amministrazione comunale potrà procedere al rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 3 anni (tre). Nel caso di rinnovo del contratto, il compenso stabilito nell'offerta rimarrà fisso e invariabile per tutto il periodo contrattuale salvo l'adeguamento annuale del prezzo sulla base dell'indice ISTAT (costo della vita delle famiglie di operai e impiegati) e gli eventuali adeguamenti del costo contrattuale del personale impiegato derivanti da intervenuta sottoscrizione ed applicazione del nuovo C.C.N.L. e/o accordi integrativi territoriali. Si specifica che l'adeguamento, in caso di rinnovo CCNL, sarà riconosciuto al netto degli aumenti ISTAT eventualmente erogati nel periodo di vigenza contrattuale.

## **ART. 15 - Sciopero – Preavviso e interruzione del servizio.**

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'aggiudicatario è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione comunale in via preventiva e tempestiva con almeno 5 giorni di calendario di preavviso e al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990.

Nulla è dovuto all'aggiudicatario in caso di mancato svolgimento del servizio. L'importo della prestazione non effettuata non dovrà essere inserito nella fattura di competenza.





# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

## **ART. 16– Divieto di subappalto.**

E' vietato cedere o subappaltare i servizi assunti, pena la risoluzione immediata del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che saranno svolti dai soggetti consorziati.

## **ART. 17 – Penalità.**

In caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel termine massimo di gg. 7 dal ricevimento della stessa e conformarsi alle condizioni contrattuali entro il termine indicato dall'Amministrazione stessa.

Decorso inutilmente tale termine, il Dirigente del servizio comunale competente, valutata la natura e la gravità dell'inadempienza, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall'aggiudicatario, potrà graduare l'entità della penalità da applicare fino al massimo previsto, sulla base degli esiti della valutazione stessa.

Il Dirigente non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempienza contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare nessuna penalità qualora l'inadempienza – seppure accertata – non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine per l'Amministrazione comunale, non abbia causato nessun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione comunale a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato in sede di offerta.

Le penali che saranno applicate, con atto del Dirigente, sono le seguenti:

- a) in caso di mancato espletamento del servizio: fino a € 1.200,00 per ogni violazione;
- b) per ogni giorno di mancato rispetto degli orari del servizio: € 300,00;
- c) per ogni infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto dei requisiti del personale: fino a € 1.000,00;
- d) per mancato reperimento o assenza del Coordinatore referente: fino a € 300,00 per ogni violazione;
- e) qualora in corso di esecuzione del servizio l'aggiudicatario utilizzi personale assunto non regolarmente, l'Amministrazione comunale applicherà, per una prima infrazione, € 3.000 (tremila) per ogni persona non in regola; le infrazioni successive comporteranno l'applicazione di una penale di importo doppio per ogni persona non in regola;
- f) preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato oltre il termine fissato: € 1.000,00;
- g) ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto desumibili direttamente o indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: fino a 2.000,00.

L'Amministrazione comunale procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata: in questo caso l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate, tali da pregiudicare il funzionamento del servizio, produrrà la risoluzione anticipata del contratto a seguito della quale l'Amministrazione comunale potrà aggiudicare l'appalto al soggetto che segue in graduatoria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico dell'aggiudicatario del presente appalto.

## **ART. 18 –Risoluzione del contratto, responsabilità dei danni.**

Risoluzione del contratto:



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del C.C. previa comunicazione scritta all'impresa, da inviarsi tramite raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- 1) interruzione parziale o totale del servizio o di parte delle attività dello stesso verificatasi, senza giustificati motivi accertati e per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
- 2) abbandono del servizio salvo le giustificate cause di forza maggiore;
- 3) non ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale;
- 4) applicazione di n. 5 penalità in un semestre qualora si verificassero da parte dell'aggiudicatario inadempienze o gravi negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla corretta esecuzione del servizio;
- 5) gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- 6) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora la Ditta non provveda alla immediata regolarizzazione ovvero violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e riposo giornaliero e settimanale;
- 7) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di interferenze con personale appartenente ad altre Imprese, il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi;
- 8) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.
- 9) inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- 10) cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto in quanto non previsto;
- 11) cessione dei crediti a terzi, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- 12) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, errore grave nell'esercizio dell'attività;
- 13) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'aggiudicatario;
- 14) cancellazione della associazione/cooperativa/ consorzio dal Registro della A.P.S. o dall'Albo Regionale di cui alla L.R.T. n. 87/97 o da analoghi Albi regionali;
- 15) danni agli utenti del servizio, a all'Amministrazione comunale e ai beni di proprietà dell'Amministrazione comunale, derivanti da colpa grave e/o incuria e negligenza;
- 16) sopravvenuta perdita anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall'aggiudicatario nel servizio;
- 17) grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione.

In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione.

## Responsabilità per danni.

L'Amministrazione comunale non risponderà dei danni causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'aggiudicatario da parte di terzi estranei all'Amministrazione comunale.

L'impresa aggiudicataria sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risulteranno arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e la sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale alla presenza di delegati del plesso scolastico e dell'aggiudicatario.

A tale scopo, l'Amministrazione comunale comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire alla aggiudicataria di intervenire nella stima.

Qualora l'aggiudicatario non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto,



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

L'Amministrazione comunale provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'aggiudicataria.

Tali somme saranno prelevate dal primo pagamento utile in scadenza e se ciò non fosse sufficiente avvalendosi della cauzione.

L'aggiudicataria in alternativa al risarcimento del danno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, può procedere a proprie spese, a sostituire immediatamente le attrezzature deteriorate o gli oggetti rotti e a rimborsare il danno provocato nella sede di svolgimento del servizio.

## **ART. 19 - Garanzie.**

Prima della sottoscrizione del contratto è prevista la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 20 – Stipulazione del contratto.**

L'impresa aggiudicataria entro il termine previsto dall'art. 32 del D.lgs 50/2016 o entro il diverso termine indicato dall'ufficio contratti dell'Amministrazione comunale, dovrà sottoscrivere il contratto provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti e consegnare all'amministrazione la seguente documentazione:

- La garanzia definitiva prevista all'art. 103 del D.lgs 50/16;
- La copertura assicurativa di cui all'art. 9;

Nel caso in cui l'impresa non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione nei termini assegnati, l'Amministrazione appaltante la dichiarerà decaduta ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

## **ART. 21 – Spese e oneri fiscali.**

Dopo l'aggiudicazione, l'impresa sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto.

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico dell'aggiudicataria.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione nei termini assegnati, l'Amministrazione appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

## **ART. 22 – Condizioni generali del contratto.**

L'aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c. , tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal codice civile.

## **ART. 23 – Trattamento dei dati personali.**

In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il presente appalto, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti solamente allo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto.

Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

- il personale interno dell'Amministrazione Comunale addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione comunale appaltante.

## **ART. 24 – Recesso unilaterale.**

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di recedere in ogni tempo dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno un mese.

## **ART. 25 – Elezione del domicilio.**

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell'impresa aggiudicataria è quello indicato nell'istanza di partecipazione, il domicilio del Comune di Vinci è presso il Palazzo comunale piazza Leonardo da Vinci n. 29, Vinci (FI).

## **ART. 26- Controversie.**

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire preventivamente ad ogni azione giudiziaria il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

E' esclusa la clausola arbitrale.

Qualora non sia possibile comporre per via amministrativa, per la loro definizione è, pertanto, competente il Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze.

L'aggiudicataria non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione comunale darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

## **ART. 27 – Annullamento, revoca o proroga della gara.**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, di revocarla in qualsiasi momento o di prorogare la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

## **Articolo 28– Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

## **ART. 29 – Rinvio a disposizioni di legge.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti (es. D.lgs. 50/2016..) .

## **ART. 30 – Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione.**

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall'art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento è il Dr. Stefano Salani - Responsabile vicario del settore I "Affari Generali e Istituzionali Servizi Alla Persona", ( fax 0571 56388 e-mail: ) Il direttore dell'esecuzione è l'Istruttore Direttivo Catia Calugi.



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

## PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

CIG	Appalto	Annualità	Numero ore	Importo orario a base di gara oltre Iva *	Iva %	Importo appalto triennale senza Iva	Importo appalto triennale Iva inclusa	Importo appalto considerata l'opzione eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni senza Iva	Importo appalto considerata l'opzione eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni Iva inclusa
	Servizio di assistenza alla disabilità in ambito scolastico e per le attività del centro di aggregazione giovanile comunale.	2017 (1 settembre-31 dicembre)	3.900	<b>€ 18,64</b>	22	<b>€ 578.212,80</b>	€ 705.419,62	€ 1.156.425,60	€ 1.410.839,23
		2018	10.340						
		2019	10.340						
		2020 (1 gennaio al 31 agosto)	6.440						
			<b>31.020</b>						

\*Non sono stati rilevati oneri da interferenza



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

## SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI VINCI  
(Città Metropolitana di Firenze)  
REP. N. \_\_\_\_\_

**APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA DISABILITA' IN AMBITO SCOLASTICO E PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALE. PERIODO: 01/09/2017 - 31/08/2020.**

L'anno (\_\_\_\_) duemila\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ presso il Palazzo Comunale, davanti al Dott. Stefano Salani, Segretario Generale del Comune di Vinci, autorizzato per legge a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, sono personalmente comparsi i signori:

- \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ e domiciliata per la mansione rivestita presso il municipio di Vinci, piazza Leonardo da Vinci, 29, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di dirigente del Settore \_\_\_\_ del Comune di Vinci (partita IVA 01916730482 e codice fiscale 82003210489), ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, giusto decreto di nomina del Sindaco n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, in esecuzione del decreto del Sindaco n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e della determinazione del Settore I n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ con la quale è stato approvato lo schema del presente atto, entrambi conservati agli atti dell'amministrazione, in nome e nell'interesse esclusivo della quale agisce nel presente contratto, di seguito denominato semplicemente "stazione appaltante";

- il Sig. \_\_\_\_ nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_ residente a \_\_\_\_ Via \_\_\_\_ n. \_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_, il quale interviene nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della impresa \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_ Via \_\_\_\_ n. \_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_;

Detti Componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

### PREMETTONO

- CHE con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato approvato il progetto redatto ai sensi dell'art. 23 comma 14 D.Lgs. 50/2016 dall'Ufficio Scuola relativo all' appalto del servizio di sostegno alla disabilità in ambito scolastico e per le attività del centro di aggregazione giovanile comunale. periodo: 01/09/2017 - 31/08/2020, per l'importo complessivo di € 705.419,62 Iva inclusa;

- CHE il Responsabile vicario del Settore I "Affari Generali e Istituzionali, Servizi Alla Persona" del Comune di Vinci con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 D. Lgs. 50/2016;

- CHE il Responsabile della CUC con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la documentazione di gara;

- CHE con determinazione del Responsabile della CUC, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la commissione per la procedura di cui trattasi;



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

- CHE il Responsabile della CUC con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato i verbali di gara ed ha aggiudicato la gara di appalto del servizio in argomento alla Ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, che ha ottenuto il punteggio complessivo di \_\_\_\_\_ punti e che ha offerto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) oltre I.V.A. nella misura di legge con efficacia sospesa, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- con determinazione del Responsabile del Settore 1 del Comune di Vinci, n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto di cui in oggetto alla Ditta \_\_\_\_\_,

- CHE in ottemperanza al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la prefettura –ufficio territoriale del governo di Firenze ed all'articolo 91, del D.Lgs. 159 /2011 è stata richiesta l'informazione antimafia dalla Prefettura competente in data \_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convergono e stipulano quanto segue:

## **Art. 1 – Oggetto e durata dell'affidamento.**

Oggetto dell'appalto è il servizio di assistenza specialistica agli alunni in situazione di disabilità, certificati ai sensi della Legge 104/1992 e/o segnalati dalle Istituzione Scolastiche quali alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.), che siano residenti nel Comune di Vinci e:

1. frequentano le scuole del Comune, che sono le seguenti:

- Scuole dell'infanzia

"Stacciaburatta" - Vinci capoluogo, Via XXV Aprile

"La barca a vela" - Sovigliana, Via della Costituente

"Arcobaleno" - Spicchio, Via G. Giusti

- Scuole primarie

"Galileo Galilei" - Vinci capoluogo, P.zza Garibaldi

"Sibilla Aleramo" - Spicchio, Via Guiducci

- Scuole secondarie di 1° grado

"Leonardo da Vinci" - Vinci capoluogo, P.zza Garibaldi

"Leonardo da Vinci" - Sovigliana, Via Caduti del lavoro

2. frequentano le scuole fuori Comune;

3. frequentano le attività organizzate presso il Centro di Aggregazione Giovanile del Comune con sede in V.le P. Togliatti n.153 a Sovigliana.

Il servizio è finalizzato all'integrazione dei minori in difficoltà e persegue prioritariamente finalità didattiche ed educative.

Il servizio costituisce il II° segmento di quanto definito nella circolare MIUR del 30.11.01 prot. 3390, ove si distingue tra assistenza di base ( di competenza dei collaboratori ATA della Scuola) e assistenza specialistica ( di competenza degli Enti Locali ).

Per alcuni alunni potranno essere richiesti interventi di assistenza alla persona per la nutrizione.

Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nelle scuole frequentate dagli alunni stessi e presso la sede del Centro di Aggregazione Giovanile per le attività per un totale complessivo di 31.020 ore per il periodo di durata dell'appalto.

## **A) - ASSISTENZA IN AMBITO SCOLASTICO**

Gli interventi dovranno essere indirizzati all'alunno e all'integrazione del medesimo nella classe in cui è inserito e dovranno attenersi ai Piani Educativi Individualizzati (PEI) concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali. In alternativa potranno essere richiesti, su valutazione della Dirigenza scolastica insieme all'equipe psico-pedagogica della scuola, anche interventi su tutto il gruppo classe in caso di problematiche legate alla dinamica del gruppo classe.

Il numero presunto degli utenti da seguire per ciascun anno scolastico è di circa 35 alunni, per un totale di 30.780 ore per il periodo di durata dell'appalto.

L'appaltatore dovrà disporre delle unità necessarie a garantire l'assistenza, individuale, oggetto del presente contratto, nell'arco di tempo e secondo le esigenze che saranno comunicate all'inizio del



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

servizio per il primo anno e durante l'anno scolastico per gli anni successivi, ma che potranno subire modificazioni a seguito di nuovi accordi fra Dirigenti Scolastici e Comune.

Le ore di servizio annue comprendono le uscite didattiche, le gite di un giorno, gli stages, i tirocini formativi e le partecipazioni alle riunioni organizzative o per la discussione del P.E.I. in ambito scolastico. Qualora si renda necessario, per lo svolgimento del servizio richiesto, uno spostamento dalla scuola indicata, il personale dovrà essere preventivamente autorizzato.

Si precisa che le gite di durata di più giorni non sono comprese nel presente affidamento e saranno, eventualmente, oggetto di accordi separati.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio di ogni anno scolastico il Comune trasmetterà all'impresa l'elenco degli interventi con il relativo monte orario assegnato. Tale elenco potrà essere modificato in qualsiasi momento dell'anno scolastico per sopravvenute esigenze delle scuole o dell'Amministrazione comunale. In caso di intervento esclusivamente individuale, qualora l'alunno sia assente da scuola per periodi superiori a 1 giorno, l'impresa concorderà con l'ufficio Servizi Scolastici la sospensione del servizio fino al rientro dell'alunno. Le ore non lavorate a seguito di tale assenza, formeranno una "banca oraria" la cui utilizzazione sarà concordata fra le parti.

## **B) - ASSISTENZA PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALE.**

Gli interventi, per le attività strutturate del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG), dovranno avere la finalità di includere i partecipanti con handicap nel gruppo in cui sono inseriti e dovranno essere congrui con le indicazioni previste dal progetto annuale delle attività elaborato dal personale del CAG in collaborazione con l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune. Si dovranno garantire in ogni caso le ore necessarie per l'assistenza alla disabilità nel corso delle attività estive effettuate indicativamente nei mesi di giugno e luglio di ogni anno.

Nell'impossibilità di prevedere il numero degli utenti con disabilità che frequenteranno le attività del Centro di Aggregazione Giovanile, si prevede un massimo di 240 ore per il periodo di durata dell'appalto. L'appaltatore dovrà disporre delle unità necessarie a garantire l'assistenza di cui sopra, oggetto del presente contratto, nell'arco di tempo e secondo le esigenze che saranno comunicate all'inizio del servizio, ma che potranno subire modificazioni a seguito dello sviluppo di nuove attività e progetti nell'ambito delle attività stesse del Centro di Aggregazione. Nel monte ore annuo di 80 ore è compresa la partecipazione alle riunioni per la discussione e l'organizzazione del progetto.

Il Comune si riserva di richiedere una minore o maggiore quantità di servizi, rispetto a quella indicata in fase di gara, nella misura massima del 10%, alle medesime condizioni contrattuali.

Il servizio viene reso in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'appaltatore, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune committente, mediante l'impiego di personale secondo l'organizzazione prescelta dalla ditta.

L'appaltatore deve altresì collaborare con l'ufficio Servizi Scolastici, accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento del servizio.

L'appaltatore si impegna a garantire l'erogazione del servizio per l'intera durata del contratto.

La mancata attivazione o l'interruzione del servizio per esigenze di interesse pubblico o per causa di forza maggiore non dà diritto all'appaltatore di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

Per causa di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, impreveduto o imprevedibile e al di fuori del controllo dell'ente appaltante, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della dovuta diligenza, previdenza e perizia.

L'appaltatore si obbliga a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

L'appaltatore si impegna per sé e per il personale dipendente, a custodire e non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti e il Comune, di cui possa venire a conoscenza nel corso del servizio.

L'appalto inizierà il 1° settembre 2017 e terminerà il 31 agosto 2020.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora ragioni di opportunità e convenienza lo richiedano, di richiedere la ripetizione dei servizi di cui al presente appalto,





# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

per un periodo massimo di ulteriori di 3 (tre) anni, così come previsto dall'art. 63, comma 5 D.LGS 50/2016.

Nel caso di rinnovo del contratto, il compenso stabilito nell'offerta rimarrà fisso e invariabile per tutto il periodo contrattuale salvo l'adeguamento annuale del prezzo sulla base dell'indice ISTAT (costo della vita delle famiglie di operai e impiegati) e gli eventuali adeguamenti del costo contrattuale del personale impiegato derivanti da intervenuta sottoscrizione ed applicazione del nuovo C.C.N.L. e/o accordi integrativi territoriali. Si specifica che l'adeguamento, in caso di rinnovo CCNL, sarà riconosciuto al netto degli aumenti ISTAT eventualmente erogati nel periodo di vigenza contrattuale.

## **Art. 2 – Corrispettivo e fatturazione.**

Per la fornitura del servizio di cui al presente contratto, il Comune di Vinci corrisponde alla Ditta \_\_\_\_\_ la somma di Euro \_\_\_\_\_ oltre I.V.A. nella misura di legge. Il prezzo offerto dovrà considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per i servizi indicati nel presente capitolato.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà su presentazione di regolari fatture elettroniche, corredate dalla documentazione attestante le ore effettivamente rese per ciascun operatore in servizio nelle scuole e per le attività del centro di aggregazione.

La liquidazione verrà disposta entro 60 giorni dalla data di protocollazione.

Il prezzo netto di contratto resta fisso ed invariabile per i primi due anni. Successivamente sarà sottoposto a revisione sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT FOI. L'incremento considerato sarà quello avvenuto dal 1<sup>a</sup> settembre al 31 agosto dell'anno scolastico precedente. L'adeguamento dovrà essere richiesto e dovrà essere verificato e recepito dal Comune.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016 *“Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”*.

## **Art. 3- Personale**

Il personale alle dipendenze dell'appaltatore deve essere in numero tale da assicurare il servizio come specificato negli articoli 1 e 2 del presente contratto.

### **Requisiti degli operatori:**

Il personale assistente deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver maturato esperienze di lavoro documentate, di almeno un anno complessivo, o per un intero anno scolastico nel triennio antecedente prioritariamente in ambito dell'assistenza scolastica, secondariamente in quello educativo con soggetti disabili o aver partecipato a corsi di formazione/qualificazione pubblici o privati riconosciuti attinenti all'attività socio - educativa/assistenziale e alla conoscenza dell'handicap, da dichiarare con dettagliato curriculum personale e relativa documentazione.

### **Requisiti del Coordinatore :**

educatore professionale con esperienza almeno biennale come coordinatore in attività di assistenza all'handicap o al disagio in ambito scolastico.

L'appaltatore si impegna ad utilizzare personale di assoluta fiducia e riservatezza, idoneo sotto tutti gli aspetti professionali e morali, in possesso di tutti i requisiti previsti da leggi e dal capitolato presente. L'appaltatore è tenuto ad adempiere a quanto previsto dal D.Lgs 39 del 4 marzo 2014 *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/768/GAI”*. Il personale impiegato deve tenere un comportamento rispettoso delle persone, irreprensibile e corretto ed assicura puntualità. Deve essere disponibile alla collaborazione con gli altri operatori, con l'utenza e con le famiglie.

Il Comune di Vinci si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la sostituzione del personale che risulti non idoneo alle mansioni previste o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro e alla particolare tipologia dell'utenza. L'appaltatore in caso di sciopero del personale deve darne avviso al comune di Vinci non appena ne abbia conoscenza; in caso di assenza per altre cause del personale, lo stesso deve essere sostituito immediatamente assicurando pari professionalità e possesso dei requisiti richiesti. L'assenza dovrà essere comunicata immediatamente alla scuola interessata. Il Dirigente



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

scolastico deciderà se richiedere o meno la sostituzione e l'impresa dovrà essere in condizione di provvedervi entro 1 (una) ora dalla richiesta. L'Ufficio servizi scolastici dovrà essere immediatamente informato delle soluzioni adottate.

L'appaltatore si impegna ad applicare il Codice di Comportamento dei dipendenti del comune di Vinci.

La prestazione d'opera da parte del personale che l'appaltatore utilizzerà per l'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato non costituisce rapporto d'impiego con il Comune di Vinci, né può rappresentare titolo per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di appalto. L'elenco dei nominativi del personale educativo da impiegare nelle attività, con l'indicazione delle generalità, qualifiche, requisiti professionali e curricula dei percorsi formativi e professionali dovrà essere consegnato agli uffici comunali almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività e aggiornato costantemente.

L'appaltatore avrà l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario applicando i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ai sensi dell'art. 50 DLGS 50/2016 se armonizzabile con la propria organizzazione di impresa. L'inquadramento non potrà essere inferiore alla cat. D1 per gli operatori e alla cat. D2 per il coordinatore prendendo come riferimento il contratto Nazionale delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali – C.C.N.L. 30/07/2008 e ss.mm.ii. L'appaltatore è tenuto ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, dovuti alla gestione del servizio.

Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato per l'adempimento degli obblighi contrattuali con particolare attenzione a quanto concerne la sicurezza degli alunni e quella personale ed essere in grado di assicurare metodologie atte a garantire un elevato standard qualitativo anche in situazioni impreviste. L'appaltatore è tenuto ad assicurare una formazione continua al personale impiegato e a favorirne la partecipazione a corsi di aggiornamento. I contratti di lavoro del personale che sarà utilizzato per il servizio dovranno essere consegnati al Comune prima dell'inizio del servizio. Qualsiasi variazione degli stessi dovrà essere sempre immediatamente comunicata al Comune.

L'impresa dà atto:

- di aver ricevuto copia del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165";
- di obbligarsi ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori detto codice di comportamento consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **Art. 4 – Rapporti con l'Ente appaltante**

Al fine di facilitare il coordinamento del servizio e i rapporti con l'Amministrazione, l'appaltatore è tenuto a individuare un coordinatore il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione 15 giorni prima dell'inizio delle attività che dovrà garantire la corretta applicazione del presente contratto e del capitolato.

Il coordinatore dovrà essere sempre reperibile in orario di servizio e rintracciabile telefonicamente per ogni esigenza urgente. Dovrà collaborare con l'Ufficio comunale competente tramite incontri periodici per la programmazione e la verifica degli interventi o tutte le volte che sarà richiesto dall'Ufficio comunale e presentare, al termine di ogni anno scolastico, una relazione sull'andamento del servizio, sugli interventi effettuati. Il coordinatore, o l'operatore interessato, è tenuto a partecipare, su richiesta della scuola o del Comune, agli incontri per la discussione dei P.E.I. o ad altri incontri ritenuti necessari dal personale insegnante o dal Comune. In caso di assenza o impedimento del coordinatore, l'appaltatore deve provvedere alla sua immediata sostituzione con un altro di pari professionalità dandone comunicazione scritta e tempestiva al Comune.

#### **Art. 5 – Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale**



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Nei confronti dei propri operatori l'appaltatore opera nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni legislative in materia di assistenza, previdenza ed assicurazioni obbligatorie nonché delle altre disposizioni legislative applicabili.

L'appaltatore si impegna, in ogni caso, a garantire che i propri soci o dipendenti siano in regola per quanto concerne i versamenti relativi ad assicurazioni previdenziali.

Nell'esecuzione del servizio la ditta si impegna ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed accordi integrativi locali.

## **Art. 6 – Disposizioni in materia di sicurezza -**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme derivanti dal D.lgs 81/2008 e successive integrazioni, nonché di ogni altra disposizione legislativa relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

In particolare l'appaltatore è tenuto a dichiarare che gli operatori sono adeguatamente formati in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

Relativamente alle attività oggetto del presente appalto non si fa luogo alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, in quanto parte di tali attività si svolgono in locali di cui l'Amministrazione comunale non ha la disponibilità giuridica e la restante parte delle attività relative al centro di aggregazione giovanile ha durata inferiore a 5 uomini x giorni.

Prima dell'inizio del servizio l'impresa, dovrà dimostrare al committente di aver acquisito in ogni plesso scolastico in cui svolge il servizio, le informazioni necessarie atte a garantire la riduzione dei rischi compresi quelli da interferenza.

## **Art. 7– Compiti dell'Amministrazione Comunale.**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

1. la predisposizione e la consegna all'appaltatore almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, dell'elenco degli interventi, delle sedi e dei referenti per ciascuna sede;
2. il coordinamento fra l'appaltatore e le istituzioni scolastiche.
3. Il controllo in merito all'adempimento preciso degli obblighi contrattuali sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali, contributive ed assicurative nei confronti degli operatori sia per quanto attiene alla gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi. Per verificare la regolarità del servizio, l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare gli accertamenti necessari procedendo ad acquisire informazioni dalle scuole o facendo sopralluoghi, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

## **Art.8 – Responsabilità e Polizze assicurative**

L'appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento del servizio richiesto dal presente capitolato. E' responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'appaltatore è tenuto a predisporre, prima della stipulazione del contratto, coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possano verificarsi sia nei riguardi del personale che per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza e degli utenti fra loro.

Dovranno essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente contratto e nel capitolato.

I massimali dovranno essere non inferiori ai seguenti:

R.C.T.:

a) sinistro € 500.000,00

b) per persona € 250.000,00

c) per danni € 150.000,00

R.C.O.:

a) per sinistro € 500.000,00



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

b) per persona lesa € 250.000,00.

L'appaltatore ha consegnato a questa Amministrazione comunale copia della polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, per i seguenti massimali:

## **Art. 9 – Cauzione definitiva.**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 \_\_\_\_\_ ha presentato apposita garanzia \_\_\_\_\_ (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_% dell'importo contrattuale (*eventuale*) ridotto del \_\_\_\_\_% in quanto l'impresa appaltatrice è in possesso della certificazione \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_.

L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Vinci abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Qualora la scadenza della polizza di cui al presente articolo e di cui al precedente art. \_\_\_\_\_ preceda l'emissione del certificato di regolare esecuzione, l'impresa è fin d'ora obbligata a presentare all'amministrazione comunale nuove polizze debitamente quietanzate, con le medesime forme, modalità e contenuti di quelle attuali. Eventuali limiti, scoperti o franchigie delle polizze suddette non hanno effetto alcuno nei confronti dell'amministrazione comunale

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

## **ART. 10 - Sciopero – Preavviso e interruzione del servizio.**

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'appaltatore è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione comunale in via preventiva e tempestiva con almeno 5 giorni di calendario di preavviso e al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990.

Nulla è dovuto all'appaltatore in caso di mancato svolgimento del servizio. L'importo della prestazione non effettuata non dovrà essere inserito nella fattura di competenza.

## **ART. 11– Divieto di subappalto.**

E' vietato cedere o subappaltare i servizi assunti, pena la risoluzione immediata del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che saranno svolti dai soggetti consorziati.

## **ART. 12 – Penalità.**

In caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente contratto e nel capitolato, l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione l'appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel termine massimo di gg. 7 dal ricevimento della stessa e conformarsi alle condizioni contrattuali entro il termine indicato dall'Amministrazione stessa.

Decorso inutilmente tale termine, il Dirigente del servizio comunale competente, valutata la natura e la gravità dell'inadempienza, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall'appaltatore, potrà graduare l'entità della penalità da applicare fino al massimo previsto, sulla base degli esiti della valutazione stessa.

Il Dirigente non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempienza contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare nessuna penalità qualora l'inadempienza–seppure accertata– non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine per l'Amministrazione comunale, non abbia causato nessun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione comunale a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato in sede di offerta.

Le penali che saranno applicate, con atto del Dirigente, sono le seguenti:

- a) in caso di mancato espletamento del servizio: fino a € 1.200,00 per ogni violazione;
- b) per ogni giorno di mancato rispetto degli orari del servizio: € 300,00;
- c) per ogni infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto dei requisiti del personale: fino a € 1.000,00;
- d) per mancato reperimento o assenza del Coordinatore referente: fino a € 300,00 per ogni violazione;
- e) qualora in corso di esecuzione del servizio l'appaltatore utilizzi personale assunto non regolarmente, l'Amministrazione comunale applicherà, per una prima infrazione, € 3.000 (tremila) per ogni persona non in regola; le infrazioni successive comporteranno l'applicazione di una penale di importo doppio per ogni persona non in regola;
- f) preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato oltre il termine fissato: € 1.000,00;
- g) ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto desumibili direttamente o indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: fino a € 2.000,00.

L'Amministrazione comunale procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata: in questo caso l'appaltatore dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate, tali da pregiudicare il funzionamento del servizio, produrrà la risoluzione anticipata del contratto a seguito della quale l'Amministrazione comunale potrà aggiudicare l'appalto al soggetto che segue in graduatoria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico dell'appaltatore del presente appalto.

## **ART. 13 –Risoluzione del contratto, responsabilità dei danni.**

Risoluzione del contratto:

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del C.C. previa comunicazione scritta all'impresa, da inviarsi tramite raccomandata A/R, nei seguenti casi:

1. interruzione parziale o totale del servizio o di parte delle attività dello stesso verificatasi, senza giustificati motivi accertati e per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
2. abbandono del servizio salvo le giustificate cause di forza maggiore;
3. non ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale;
4. applicazione di n. 5 penalità in un semestre qualora si verificassero da parte dell'appaltatore inadempienze o gravi negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla corretta esecuzione del servizio;
5. gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
6. l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora la Ditta non provveda alla immediata regolarizzazione ovvero violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e riposo giornaliero e settimanale;
7. gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di interferenze con personale appartenente ad altre Imprese, il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi;
8. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.
9. inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
10. cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto in quanto non previsto;
11. cessione dei crediti a terzi, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione;



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

12. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, errore grave nell'esercizio dell'attività;
13. situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'appaltatore;
14. cancellazione della associazione/cooperativa/ consorzio dal Registro della A.P.S. o dall'Albo Regionale di cui alla L.R.T. n. 87/97 o da analoghi Albi regionali;
15. danni agli utenti del servizio, a all'Amministrazione comunale e ai beni di proprietà dell'Amministrazione comunale, derivanti da colpa grave e/o incuria e negligenza;
16. sopravvenuta perdita anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall'appaltatore nel servizio;
17. grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione.

In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione.

#### Responsabilità per danni.

L'Amministrazione comunale non risponderà dei danni causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'appaltatore da parte di terzi estranei all'Amministrazione comunale.

L'appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risulteranno arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e la sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale alla presenza di delegati del plesso scolastico e dell'appaltatore.

A tale scopo, l'Amministrazione comunale comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'appaltatore di intervenire nella stima.

Qualora l'appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione comunale provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Tali somme saranno prelevate dal primo pagamento utile in scadenza e se ciò non fosse sufficiente avvalendosi della cauzione.

L'appaltatore in alternativa al risarcimento del danno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, può procedere a proprie spese, a sostituire immediatamente le attrezzature deteriorate o gli oggetti rotti e a rimborsare il danno provocato nella sede di svolgimento del servizio.

#### **Articolo 14- Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia**

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto e l'appaltatore non può esercitare il proprio diritto alla risoluzione del contratto stesso.

#### **ART. 15 – Condizioni generali del contratto.**

L'appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, tutte le clausole previste nel presente contratto e nel capitolato che seppur non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto e del capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal codice civile.

#### **Art. 16 – Controversie.**

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire preventivamente ad ogni azione giudiziaria il



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

**E' esclusa la clausola arbitrale. Qualora non sia possibile comporle per via amministrativa, per la loro definizione è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.**

## **ART. 17 – Recesso unilaterale.**

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di recedere in ogni tempo dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno un mese.

## **Art. 18 – Registrazione e Bollo.**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

La registrazione del presente atto avverrà a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.86 n. 131 a spese della Società e a cura di questa amministrazione.

## **Art. 19 – Flussi finanziari.**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **Art.20 (eventuale) – Informazione antimafia e Protocollo di legalità**

**Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159 del 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” “essendo decorso il termine di cui al comma 2 primo periodo del medesimo art. (trenta giorni dalla data della consultazione avvenuta il 24.06.2016).**

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

## **Art. 21 – Norme finali.**

I dati personali forniti dall'appaltatore saranno utilizzati ai sensi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal Capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti (es. D.lgs. 50/2016..).



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall'art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento è il Dr. Stefano Salani - Responsabile vicario del settore I "Affari Generali e Istituzionali Servizi Alla Persona", ( fax 0571 56388 e-mail: ) Il direttore dell'esecuzione è l'Istruttore Direttivo Catia Calugi.

## **ADEMPIMENTI EX D.L 95/2012 CONVERTITO IN L.135/2012 -**

Il Comune di Vinci ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla parte contraente con preavviso non inferiore a quindici (15) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a ai sensi dell'articolo 26 comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il contraente non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 85/2005, è stato scritto da me Segretario comunale rogante mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. \_\_\_\_\_ pagine a video, escluse le firme e viene da me, Segretario comunale, letto alle parti contraenti, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed in mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s), 21 comma 2 e art. 28 del D.Lgs. n. 82/2005. Io sottoscritto segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all'articolo 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005. Segnatamente la firma digitale del sottoscritto Segretario Comunale rogante è dotata di certificato di vigenza valido fino al \_\_\_\_\_ e rilasciato da \_\_\_\_\_; la firma digitale di \_\_\_\_\_ è dotata di certificato di vigenza valido fino al \_\_\_\_\_ e rilasciato da \_\_\_\_\_; la firma digitale del Sig. \_\_\_\_\_ è dotata di certificato di vigenza valido fino al \_\_\_\_\_ e rilasciato da \_\_\_\_\_. Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005. Il presente contratto sarà registrato a norma di legge a cura dell'ufficiale rogante ed assolve l'imposta di bollo con le modalità telematiche ai sensi del DM 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di euro 45,00 (quarantacinque//00).

Per l'appaltatore: \_\_\_\_\_ firmato digitalmente

Per il Comune di Vinci: \_\_\_\_\_ firmato digitalmente

Il Segretario Comunale rogante: Dr. Stefano Salani firmato digitalmente.